



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Anna Bonfilio Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 202/2023,
avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie – assicurazione contro i danni
promossa da:

CARROZZERIA (CF [redacted]) in persona del
suo titolare Giuseppe [redacted] (CF [redacted]) con sede in Torino Corso
[redacted], elettivamente domiciliati in Torino Corso Francia n. 19 presso lo Studio
dell'Avv.to Filippo Maria Christillin (CF CHRFP76E26A326M pec
filippomariachristillin@pec.ordineavvocatitorino.it) che la rappresenta e difende a come da
procura in atti

APPELLANTE

Contro

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A (CF [redacted]) in persona
del Procuratore della Direzione Sinistri Dott. Lara Olivetti, con sede in Milano Via Traiano
n. 18, elettivamente domiciliato in Ivrea (TO) [redacted] presso lo studio
dell'Avv. [redacted] (CF [redacted]) pec [redacted]
che la rappresenta e difende come da procura in atti

APPELLATA

UDIENZA COLLEGIALE 14.9.2023 di precisazione delle conclusioni

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da CARROZZERIA [redacted]
Giuseppe e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 3138/2022,
pronunciata dal Tribunale di Torino – Quarta Sezione Civile in data 15.7.2022 e pubblicata
in data 19.7.2022:

IN VIA ISTRUTTORIA:

Ammettere la prova per testi delle circostanze di cui ai capitoli di prova, da 1 a 4, formulati
da CARROZZERIA [redacted] con memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. del 7.7.2021
e di seguito riportati:

- 1) vero che, il giorno 18.7.2019, alle ore 18:00 circa, il sig. sig. [redacted] percorreva Via Calvi, in Torino, alla guida dell'autovettura FIAT PANDA targata ND di proprietà della sig.ra [redacted] la;
- 2) vero che, nella circostanza di tempo e di luogo indicata al capo precedente, il veicolo FIAT PANDA targato [redacted] e condotto dal sig. [redacted] pe, veniva tamponato dal veicolo FIAT PANDA, targato [redacted] e condotto dal sig. [redacted] o;
- 3) vero che, immediatamente dopo il verificarsi del sinistro di cui al capo precedente, il sig. [redacted] e il sig. [redacted] arco compilavano e sottoscrivevano il modello di constatazione amichevole di incidente (CAI) prodotto in giudizio da parte attrice come documento 3 (che si rammostra al teste);
- 4) vero che VERTI ASSICURAZIONI S.p.A., compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato FIAT PANDA tg. [redacted], ha provveduto a risarcire la proprietaria, sig.ra [redacted], dei danni subiti dal veicolo medesimo in conseguenza del sinistro occorso in Torino, via Calvi, in data 18.7.2019, come da ricevuta fiscale prodotta in giudizio dall'attrice come doc. 13 (che si rammostra al teste).

Si indicano a testimoni:

- [redacted], residente in Torino, Via Calvi, n. 19;
- [redacted] a, residente in Torino, Via Calvi, n. 19.

ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a VERTI ASSICURAZIONI S.p.A. e al sig. ANTONECCHIA Antonio l'esibizione in giudizio della relazione di perizia redatta dal medesimo perito assicurativo, sig. ANTONECCHIA Antonio, in relazione ai danni subiti dal veicolo FIAT PANDA, targato [redacted] e di proprietà della sig.ra [redacted] della, in occasione del sinistro verificatosi in Via Calvi, a Torino, in data 18.7.2019;

NEL MERITO: dichiarare tenuta e condannare ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 6.255,00, o somma veriere da accertarsi in corso di causa, in favore della cessionaria d.i. CARROZZERIA [redacted] pe, in persona del titolare [redacted], a titolo di indennizzo per i danni subiti dal cedente [redacted], oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre esposti, rimborso spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, di cui si chiede la distrazione a favore dell'Avv. Filippo Maria CHRISTILLIN del Foro di Torino, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..

CONCLUSIONI PER L'APPELLATA

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, verificata la tempestiva costituzione in giudizio dell'appellante entro il termine di legge, ai fini della procedibilità dell'appello ex art. 348, comma 1, c.p.c., opponendosi a qualsivoglia eventuale ulteriore richiesta e/o istanza avversaria e con espressa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio in riferimento a eventuali eccezioni e/o domande e/o conclusioni nuove ex adverso formulate nei suoi confronti,

1) IN VIA PRELIMINARE

Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per nullità della notifica dell'atto di citazione in appello promosso dalla Carrozzeria [redacted], in persona del titolare [redacted], ai sensi degli articoli 141, 350 e 170 c.p.c. per i motivi tutti esposti in atti, con conseguente decadenza dalla impugnazione essendo ormai decorso il termine perentorio per l'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. e per l'effetto dichiarare il passaggio in giudicato della Sentenza n. 3138/2022, pronunciata, in data 15 luglio 2022, dal Tribunale Ordinario di Torino, Quarta Sezione Civile, nella persona della Presidente Dott.ssa

Stefania Tassone, pubblicata il 19 luglio 2022, non notificata (cfr. doc. B), per i motivi tutti esposti in atti.

Con vittoria in spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio

2) IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE

Rigettare l'appello proposto dalla Carrozzeria _____, in persona del titolare _____, poiché inammissibile, in quanto carente dei presupposti di cui all'art. 342, secondo comma, nn. 1) e 2), c.p.c., per i motivi tutti esposti in atti.

Con vittoria in spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

3) IN VIA PRINCIPALE

Rigettare l'appello proposto dalla Carrozzeria _____, in persona del titolare _____, contro l'impugnata sentenza, poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti e confermare la Sentenza n. 3138/2022, pronunciata, in data 15 luglio 2022, dal Tribunale Ordinario di Torino, Quarta Sezione Civile, nella persona della Presidente Dott.ssa Stefania Tassone, pubblicata il 19 luglio 2022 (cfr. doc. B).

Con vittoria in spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

4) IN SUBORDINE

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non dovesse rigettare l'appello proposto dalla Carrozzeria _____, in persona del titolare _____, contro l'impugnata Sentenza n. 3138/2022, pronunciata, in data 15 luglio 2022, dal Tribunale Ordinario di Torino, Quarta Sezione Civile, nella persona della Presidente Dott.ssa Stefania Tassone, pubblicata il 19 luglio 2022 (cfr. doc. B), si insta per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

In via istruttoria

A. Ammettere tutte le istanze istruttorie dedotte e capitolate nelle memorie autorizzate ex art. 183, VI comma, nn. 2) e 3), c.p.c., datate 7 luglio 2021 e 27 luglio 2021, richiamate nelle note scritte, datate 14 settembre 2021 e nei verbali d'udienza, da intendersi qui integralmente trascritte.

B. Accogliere tutte le opposizioni e le contestazioni formulate nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 3), c.p.c., datata 27 luglio 2021, nelle note scritte, datate 14 settembre 2021 e nei verbali d'udienza, da intendersi qui integralmente trascritte.

Nel merito

In via principale

Respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti della Italiana Assicurazioni S.p.A., in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti o, comunque, non provate.

Con vittoria in spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi di condanna di questa compagnia assicuratrice convenuta, dichiarare la Italiana Assicurazioni S.p.A. tenuta a corrispondere solo quanto rigorosamente provato nel presente giudizio e, in ogni caso, tenuto conto degli scoperti con i minimi indicati sulla polizza assicurativa, delle franchigie e dei limiti al risarcimento, del deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del veicolo da applicarsi, ai sensi di polizza, sul prezzo delle parti sostituite e, comunque, entro i massimali e nei limiti del valore assicurato e dell'insufficienza assicurativa, tenuto conto dell'adeguamento automatico del valore assicurato, in base alle garanzie previste dalla polizza assicurativa In 1a Classe n. _____ stipulata dal sig. _____ con la Italiana Assicurazioni S.p.A., considerate tutte le condizioni contrattuali (cfr. docc.3 e 7 del fascicolo di parte di primo grado).

Con compensazione delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

1) Con atto di citazione regolarmente notificato, l'Impresa Individuale Carrozzeria [redacted] conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Torino la Italiana Assicurazioni S.p.A. per sentire accertare il proprio diritto, in forza di un atto di cessione di credito, ad ottenere da detta Compagnia il pagamento dell'indennizzo dei danni subiti dall'autoveicolo Fiat Panda tg [redacted] di proprietà del Sig. [redacted] a causa del sinistro occorso il 18.7.2019 alle h. 18,00 circa.

Assumeva l'attrice che il veicolo Fiat Panda tg [redacted] di proprietà del Sig. [redacted], assicurato giusta polizza n. 2019/[redacted] in 1° classe, per r.c. auto comprensiva della garanzia "COLLISIONE", il 18.7.2019 alle h. 18,00 circa mentre percorreva Via Calvi in Torino, avesse tamponato il veicolo FIAT PANDA tg [redacted] di proprietà del Sig. [redacted] condotto da C [redacted], riportando un danno pari a € 6.950,00.

Assumeva altresì l'attrice che il Sig. [redacted], proprietario dell'autoveicolo Fiat Panda tg [redacted], il 18.7.2019 le avesse ceduto il credito di indennizzo pari a € 6.225,00 ma che, nonostante i reiterati solleciti, la Italiana Assicurazioni S.p.A. non aveva provveduto a corrisponderle alcunché.

L'attrice deduceva che la storicità dell'evento, la sua dinamica, il nesso di causalità tra l'evento dannoso e i danni riportati dall'autoveicolo nonché l'entità degli stessi risultavano essere circostanze dimostrate:

- dal modulo CAI prodotto in atti recante la dichiarazione del Sig. [redacted];
- dagli accertamenti effettuati dal tecnico fiduciario della Compagnia di Assicurazione che nulla aveva mai contestato in ordine all'*an* e al *quantum*.

La Carrozzeria [redacted], in qualità di cessionaria, concludeva chiedendo al Tribunale condannarsi la Compagnia Convenuta, quale debitrice ceduta, al pagamento della somma di € 6.255,00, o di quella minore accertanda in corso di causa, a titolo di indennizzo per i danni subiti dall'autoveicolo del Sig. [redacted], cedente.

2) Nel giudizio così instaurato si costituiva la Italiana Assicurazioni S.p.A. contestando quanto dedotto dalla società attrice.

La società Convenuta, in via preliminare, eccepiva:

- l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione;
- l'improponibilità della domanda per il mancato espletamento dell'arbitrato previsto dalla polizza assicurativa;
- la carenza di legittimazione attiva della Carrozzeria [redacted] allo attesa la nullità dell'atto di cessione da ritenersi privo degli elementi essenziali del contratto.

Rilevava altresì che il 14.1.2020 detta Impresa sarebbe stata oggetto di compravendita da parte del Sig. [redacted] titolare della Carrozzeria [redacted].

Nel merito, la Compagnia Convenuta concludeva chiedendo:

- in via principale, il rigetto della domanda;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la riduzione proporzionale della domanda risarcitoria formulata dall'Attrice tenuto conto degli scoperti, delle franchigie e dei limiti al risarcimento previsti dalla polizza.

La Compagnia Convenuta precisava:

- da un lato, come l'atto di cessione fosse assolutamente generico ed incompleto, e quindi privo degli elementi essenziali di cui all'art. 1325 c.c., attesa l'assenza dell'indicazione del luogo dove si sarebbe verificato il presunto sinistro (non ritenendo sufficiente l'indicazione

della sola località) né l'ora esatta in cui si sarebbe verificato né, del resto, l'ammontare dell'importo delle riparazioni del veicolo Fiat Panda, targato F- , e soprattutto il numero di polizza assicurativa in virtù della quale sarebbe stato ceduto il presunto credito; a maggior ragione considerato che, con riferimento alle riparazioni, sarebbe stata emessa dalla Carrozzeria C , seppure una ricevuta fiscale in data 28.10.2019; ossia, a distanza di più di tre mesi dal presunto sinistro stradale quando il veicolo Fiat Panda, targato , non era già più di proprietà del sig. ;

- dall'altro lato, come la Carrozzeria , il sig. non avesse provato i fatti costitutivi del diritto all'indennizzo invocato; ossia, non avesse offerto la prova del sinistro attesa, tra l'altro, l'assenza di testimoni e la omessa denuncia dei danni all'Autorità Giudiziaria.

3) Disposto l'esperimento della mediazione che sortiva esito negativo, il Giudice di primo grado concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183-6° comma c.p.c..

Il Giudice di primo grado, con ordinanza del 19.10.2021, ritenuto di dover delibare le istanze istruttorie unitamente al merito, fissava l'udienza del 15.3.2022 per la precisazione delle conclusioni.

Precisate le conclusioni la causa veniva infine trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE

Con la sentenza n. 3138/2022 del 15.7.2022, il Tribunale di Torino respingeva la domanda formulata da Carrozzeria C , condannandola a rifondere a Italiana Assicurazioni S.p.A. le spese di lite liquidate in € 3.235,00 oltre 15% per spese generali e oneri fiscali.

Quanto alle questioni preliminari sollevate dalla Compagnia di Assicurazione, il Giudice di primo grado riteneva che:

- a) l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura arbitrale prevista dall'art. 3.32 delle Condizioni di Assicurazioni non fosse fondata atteso che detta procedura non era prevista come obbligatoria;
- b) l'eccezione di carenza di legittimazione attiva non fosse fondata perché, nonostante il 14.1.2020 la Carrozzeria C , fosse stata oggetto di compravendita, l'art. 5 dell'atto di cessione d'azienda prevedeva che "*la parte cessionaria non subentra alla cedente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda se non in quelli delle ordinarie utenze di esercizio e nel contratto di locazione*", ragion per cui conformemente al disposto dell'art. 2558 c.c. che prevede che l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati "*se non è pattuito diversamente*" dai contraenti, nel momento in cui veniva instaurato il giudizio, la Carrozzeria C risultava ancora esistente e munita di partita IVA e, quindi, legittimata ad agire.

Quanto alle eccezioni di merito, il Giudice di primo grado riteneva:

- a) infondata quella sulla dedotta invalidità o nullità dell'atto di cessione del credito; e ciò, perché il contratto di cessione del credito stipulato tra il cedente, I , e il cessionario, Carrozzeria C , indicava in effetti i dati del veicolo coinvolto nel sinistro (Fiat Panda tg F-), i dati del proprietario/cedente (sig. nato a Torino) 7) la Compagnia con cui lo stesso era assicurato (Italiana Ass.ni S.p.A.), la tipologia di sinistri rientrante nella copertura assicurativa (RCA e garanzie accessorie), la tipologia di evento

generatore del danno (rientrante nella copertura "Kasco") nonché il giorno e il luogo del sinistro,

- b) fondata quella sul mancato assolvimento dell'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto all'indennizzo invocato, atteso che non risultava sufficientemente dimostrata la dinamica del sinistro che si sarebbe verificato il 18.7.2019 a Torino e che, parimenti, il modulo CAI, oltre a non menzionare la presenza di testimoni, appariva lacunoso nell'indicazione delle esatte modalità dell'accadimento dell'evento, delle direzioni di marcia dei veicoli e dei punti d'urto.

Aggiungeva inoltre che la documentazione fotografica del veicolo antagonista doveva ritenersi irrilevante e priva di efficacia probatoria, anche perché priva di data certa, e che:

- con riferimento alle riparazioni, la Carrozzeria _____ allo aveva emesso il 28.10.2019, a distanza di 3 mesi dal presunto sinistro e quando il veicolo (FIAT Panda _____), una ricevuta fiscale non pagata;

- non risultava essere stata presentata la denuncia all'Autorità competente che, ai sensi dell'art. 3.8. delle Condizioni di Assicurazione, avrebbe comprovato l'esistenza dei danni e sarebbe stata condizione di operatività della garanzia "Collisione" della polizza.

Risultando superfluo ogni approfondimento istruttorio, attesa a maggior ragione la inammissibilità dei capitoli di prova formulati in quanto affetti da genericità, il Giudice di primo grado concludeva respingendo la domanda formulata dalla Carrozzeria _____ dello.

GIUDIZIO DI APPELLO

1) Avverso la sentenza n. 3138 del 15.7.2022 pubblicata il 19.7.2022 resa dal Tribunale di Torino, la Carrozzeria _____ dello ha proposto appello.

La Appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse stata offerta la prova dei fatti costitutivi del diritto (oggetto della cessione di credito) fatto valere in giudizio.

In particolare, la Appellante ha dedotto:

a) l'erroneità della sentenza laddove il Giudice ha ritenuto che non fosse stata offerta la prova della dinamica del sinistro perché la ricostruzione descritta nell'atto introduttivo del giudizio e nell'atto di cessione di credito sarebbe stata troppo generica anche con riferimento al luogo in cui sarebbe occorso il sinistro, individuato "*in Torino Via Calvi*", così come sarebbe stata incompleta la descrizione nel modulo CAI della dinamica del sinistro, atteso che non sarebbe menzionata la presenza di testimoni, né sarebbe indicata la direzione di marcia dei veicoli.

La Appellante afferma, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di primo grado, che dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado emerge precisamente la collocazione spazio temporale in cui si è svolto l'evento dannoso (18.7.2019 alle h. 18,00 circa in Torino Via Calvi) e che tale indicazione non avrebbe potuto essere più precisa risultando, la Via Calvi, strada extraurbana priva di numeri civici o altri riferimenti esterni; quanto alla dinamica del sinistro, trattandosi di un tamponamento, appare evidente come il Sig. _____ non avesse osservato la distanza di sicurezza dall'autoveicolo che lo precedeva e come, del resto, non sarebbe stato possibile offrire una ricostruzione più esaustiva di quella allegata.

Ragioni per cui la motivazione offerta dal Giudice di primo grado deve essere riformata.

b) l'erronea importanza attribuita al mancato pagamento della ricevuta fiscale per le riparazioni effettuate a distanza di 3 mesi dal sinistro stradale quando l'autoveicolo non sarebbe stato più di proprietà del Sig. _____.

La Appellante afferma che "*il ritardo*" nell'emissione del documento fiscale sarebbe da ricondursi alla Compagnia che avrebbe nominato il perito solamente il 23.7.2019 in

prossimità della chiusura per la pausa estiva della Carrozzeria C. S.p.A.; in ogni caso la Carrozzeria ha provveduto ad eseguire le riparazioni dell'autoveicolo alla riapertura dopo le ferie, ad inviare le fotografie del veicolo al perito l'11.9.2017 e, raggiunto un accordo sull'importo indennizzabile, ad emettere in data 28.10.2019 la ricevuta fiscale prodotta in giudizio; e ciò, senza curarsi del fatto che nel frattempo l'autovettura era stata ceduta a terzi. Ragione per cui la data di emissione della ricevuta fiscale era da ritenersi circostanza del tutto ininfluenza ai fini della valutazione del diritto invocato.

e) l'erroneo e ingiustificato valore attribuito all'omessa denuncia del sinistro all'"Autorità competente" che il Giudice aveva desunto necessaria in forza della previsione di cui all'art. 3.8 delle Condizioni di Assicurazione.

Afferma la Appellante che, non dovendosi accertare la responsabilità dell'evento, in quanto pacificamente riconducibile a colui che aveva tamponato l'auto che lo precedeva, in assenza della necessità di invocare un soccorso stradale, attesa altresì l'assenza di danni alle persone, il sig. [redacted] non aveva perciò solo alcun obbligo di denunciare l'accaduto; del resto, a parere della Appellante non si comprende neppure quale Autorità sarebbe stata competente a ricevere una denuncia in assenza di feriti.

La Appellante **si duole infine** della mancata ammissione delle istanze istruttorie; se il Giudice avesse ammesso i capitoli di prova, erroneamente ritenuti generici, e avesse ordinato ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della relazione del perito relativa ai danni subiti dal veicolo tamponato, la Carrozzeria [redacted] lo avrebbe avuto modo di fugare ogni dubbio sulla dinamica del sinistro.

La Appellante ha quindi invocato la riforma della sentenza con conseguente condanna della Italia Assicurazione S.p.A. al pagamento della somma di € 6.255,00 a titolo di indennizzo per i danni subiti dal cedente [redacted].

2) Nel giudizio d'appello così instaurato si è costituita la Italiana Assicurazione S.p.A. contestando tutto quanto dedotto e argomentato dalla Appellante.

Preliminarmente la società Appellata ha sollevato:

a) l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la dedotta nullità della notifica dell'atto di citazione con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

La Compagnia Appellata ha dedotto che l'atto di citazione di appello avrebbe dovuto essere notificato presso il suo domicilio eletto in primo grado – ossia presso lo studio dell'Avv.to [redacted] in Torino [redacted] – e non invece all'indirizzo PEC del difensore Avv.to [redacted]; rileva perciò che il vizio della notifica, che non possa ritenersi sanato dalla costituzione in giudizio della Compagnia atteso, che medio tempore la sentenza sarebbe passata in giudicato, sicché l'appello risulterebbe comunque inammissibile.

b) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per l'indeterminatezza delle parti effettivamente censurate.

Nel merito, la Compagnia Appellata ha ribadito che la Carrozzeria [redacted]

[redacted] non avrebbe offerto la prova rigorosa, ex art. 2697 c.c., della dinamica del sinistro che sarebbe stata descritta sommariamente; a parere della Compagnia Appellata, ai fini probatori, non è sufficiente allegare quanto riportato nella constatazione amichevole dovendosi invece offrire la dimostrazione rigorosa dell'evento dannoso.

A tal proposito, la constatazione amichevole, ancorché sottoscritta da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, oltre che incompleta soprattutto con riferimento al luogo e alla dinamica del sinistro e comunque priva dell'indicazione di testimoni, non può rappresentare una confessione stragiudiziale provenendo dalla parte interessata.

La Compagnia Appellata ha contestato la dedotta irrilevanza della tardività dell'emissione della ricevuta fiscale non pagata; a prescindere dalle circostanze dedotte dalla Appellante a

giustificazione della tardività dell'emissione, la Compagnia Appellata ha difatti ribadito che il veicolo Fiat Panda tg. 123456789, nonostante i reiterati solleciti effettuati dal perito della Compagnia, sarebbe stato messo a disposizione per gli accertamenti peritali solo a distanza di un anno dal presunto incidente e a riparazione già avvenuta e che, diversamente da quanto dedotto dalla Appellante, come si evince dalla perizia del 30.7.2020, non sarebbe intercorso alcun accordo sull'importo indennizzabile tra la Carrozzeria 123456789 e il perito della Italiana Ass.ni S.p.A. mentre risulta pacifico che la ricevuta sia stata emessa quando il veicolo non era più di proprietà del Sig. 123456789.

La Compagnia Appellata ha infine ribadito che, ai fini dell'operatività della garanzia "Collisione" prevista dall'art. 3.8. delle Condizioni di Assicurazione, i danni avrebbero dovuto essere comprovati dalla denuncia presso l'Autorità competente.

Quanto alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, la Compagnia Appellata ha ritenuto corretta la statuizione del Giudice di primo grado che non è tenuto ad ammettere i mezzi istruttori dedotti dalle parti ove ritenga il processo sufficientemente istruito; in ogni caso, la genericità dei capitoli di prova, già eccepita in primo grado, non avrebbe consentito di condurre a provare l'esatta dinamica del presunto evento dannoso.

Parimenti anche l'istanza ex art. 210 c.p.c. volta ad ottenere l'esibizione della relazione del perito riguardo ai danni subiti dal veicolo tamponato (Fiat Panda tg. 123456789) non rappresenterebbe un documento idoneo a dimostrare l'accadimento dedotto.

La Compagnia Appellante ha quindi concluso opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie e chiedendo il rigetto dell'appello, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ribadendo le difese svolte in primo grado.

3) All'udienza del 14.9.2023 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Le parti hanno depositato le memorie conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Le eccezioni svolte dalla Compagnia Appellata meritano di essere esaminate preliminarmente.

1.a) L'eccezione di inammissibilità dell'appello fondata sulla dedotta nullità della notificazione dell'atto di citazione attesa la notificazione presso l'indirizzo PEC dell'Avv. 123456789 difensore della Italiana Assicurazioni S.p.A., anziché presso lo studio di Torino \ 123456789 del domiciliatario Avv.to F. 123456789, **è manifestamente infondata.**

E' ormai principio consolidato quello in forza del quale: " *a seguito della introduzione del domicilio digitale corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato deve indicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'atto (nella specie dell'appello) va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal Reginde anche ove non indicato negli atti del difensore medesimo*" (Cass. sez. 2° ordinanza n. 3685 12.2.2021; Cass. n. 14914 del 2018, Cass. n. 30139 del 2017, Cass. n. 17048 del 2017).

Come ha espressamente chiarito la Suprema Corte nella recente sentenza n. 9332 del 22.1.2022 pubblicata il 22.3.2022, la norma che ha introdotto il domicilio digitale non solo ha depotenziato la rilevanza dell'elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia (ad esempio per mutamento di indirizzo non comunicato) non consentirà la notificazione dell'atto in cancelleria ma imporrà la notificazione pur sempre e necessariamente alla PEC del difensore domiciliatario (salvo l'impossibilità di effettuare tale notificazione per causa al

medesimo imputabile) ma, al contempo, ha svuotato di efficacia prescrittiva anche l'articolo 82 del Regio decreto n. 37 del 1934 laddove prevedeva, al secondo comma, che, in mancanza di elezione di domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, questo si intende eletto presso la Cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

Dunque, in estrema sintesi, stante l'attuale obbligo di notificazione degli atti giudiziari tramite PEC all'indirizzo risultante dagli elenchi o registri normativamente indicati, "il domicilio fisico potrà avere un rilievo unicamente residuale, in caso di mancata notificazione via PEC per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dell'ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria" (Cass. n. 14914 del 2018; Cass. n. 14140 del 2019).

Nel caso di specie, la Italiana Assicurazioni S.p.A. si è costituita nel giudizio di primo grado con il patrocinio dell'Avv. Alfonso Stratta il quale ha espressamente dichiarato, ai sensi del 3° comma dell'art. 133 c.p.c., del 3° comma dell'art. 134 c.p.c., e del 2° comma dell'art. 176 c.p.c.:

a) di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax o presso l'indirizzo di posta elettronica certificata italiana.assicurazioni@pec.it

b) di eleggere domicilio presso lo studio dell'Avv. Alfonso Stratta in Torino via Regimentaria 2.

Correttamente, dunque, il difensore della Carrozzeria Carrozzeria Cerebello ha notificato l'atto di appello al domicilio digitale del difensore costituito nel giudizio di primo grado per la Italiana Assicurazioni S.p.A. e non presso il domicilio fisico dell'avvocato domiciliatario.

Attesa che la notificazione al domicilio digitale del difensore ha avuto esito positivo, e dunque la Italiana Assicurazione S.p.A. ha appreso dell'instaurato giudizio di appello, non sussisteva ragione alcuna per notificare l'atto di appello anche presso il domicilio eletto; né del resto, la Appellante era obbligata a farlo; a maggior ragione, considerato che l'Avv. Properzi non riveste la qualità di codifensore della Compagnia unitamente all'Avv. Stratta, trattandosi invece di un puro domiciliatario.

In ogni caso, la Suprema Corte ha precisato che: *"la notificazione presso il domiciliatario ex art. 141 c.p.c. - al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell'interesse del destinatario, è per legge esclusiva - ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione, con la conseguenza che, ove la parte sia rappresentata da due difensori, l'elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte delle facoltà di effettuare notificazioni all'altro difensore, stante la disposizione di cui all'art. 170 comma 1 c.p.c., secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all'uno o all'altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità"* (Cass. sez. II 26.9.2022 n. 27995).

L'eccezione di inammissibilità dell'appello per la dedotta nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di gravame è insuscettibile di essere accolta in quanto infondata e va dunque respinta; l'eccezione del passaggio in giudicato della sentenza risulta assorbita dalla declaratoria di validità della notificazione dell'atto di appello.

1.b) Anche l'eccezione di inammissibilità fondata sulla dedotta genericità e/o assenza di idonee censure è infondata.

La Corte rileva che l'art. 342 c.p.c. impone che l'appello contenga "1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle

circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.

La Corte ritiene che l'atto di appello sia idoneo a specificare, in maniera sufficiente, i motivi per i quali è richiesto l'intervento del Giudice del gravame, atteso che vengono in ogni caso evidenziate le parti in cui la sentenza viene impugnata, i principi di legge asseritamente violati nonché le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti.

Senza tacere il fatto che la Italiana Assicurazioni S.p.A. nel costituirsi in giudizio si è ampiamente difesa, prendendo posizione sulle questioni dedotte dalla Appellante, dimostrando in tal modo di avere ben compreso le ragioni delle doglianze formulate dalla Appellante.

L'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello viene quindi respinta.

A maggior ragione, ritenuto che la Corte intende condividere l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale, pur in mancanza di appositi e specifici motivi, l'appello che presenti ugualmente i requisiti sostanziali di criticità in riferimento alla sentenza è da ritenersi pienamente ammissibile poiché: *“...l'indicazione specifica dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello, essendo sufficiente che al giudice siano esposte - anche sommariamente - le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”* (Cass. Civ., sez. II, 9.06.2014 n. 12960).

E ancora, *“ai fini della specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”* (Cass. civile, sez. I, 12.01.2017, n. 612)

2) In ordine alle questioni preliminari sollevate in primo grado dalla Appellata, la Corte preliminarmente rileva che le statuizioni relative alla:

- a) infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura arbitrale prevista dall'art. 3.32 delle Condizioni di Assicurazione;
 - b) infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Carrozzeria C , a seguito dell'atto di cessione d'azienda avvenuto il 14.1.2020;
 - c) l'infondatezza della eccezione di nullità o invalidità dell'atto di cessione di credito per la sua asserita genericità e indeterminatezza,
- non sono state oggetto di censura e, dunque, sono insuscettibili di essere esaminate in quanto passate in giudicato.

3) Ciò premesso, resta alla Corte esaminare il motivo di appello formulato dalla Appellante. Il Giudice di primo grado ha fondato la declaratoria di rigetto della domanda di indennizzo sulla omessa dimostrazione, da parte della Carrozzeria , dei fatti costitutivi del diritto all'indennizzo (oggetto appunto di cessione di credito) fatto valere; a parere del Giudice di primo grado, la Appellante non avrebbe offerto la prova che il sinistro si sarebbe verificato con le modalità descritte nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nell'atto di cessione, né avrebbe offerto la prova certa dell'esecuzione delle riparazioni dell'autoveicolo danneggiato e, infine, il sinistro non sarebbe stato denunciato alle Autorità.

L'Appellante, per contro, ha censurato la sentenza, assumendo infondata la motivazione addotta dal Giudice a quo a fondamento della declaratoria di rigetto della domanda di indennizzo.

Il motivo di appello è in effetti suscettibile di accoglimento.

Rileva infatti la Corte, dall'esame della documentazione acquisita in atti, che:

3.a) dall'esame del modulo CAI (cfr. doc. 3), sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, si evince che il 18.7.2019 alle h. 18,00 il Sig. [redacted], alla guida della propria automobile, una Fiat panda tg [redacted], mentre percorreva la via Calvi a Torino, tamponava il veicolo Fiat Panda tg [redacted] di proprietà della Sig.ra [redacted] condotto da [redacted] che lo precedeva.

Dal modulo CAI, compilato anche al punto 10 laddove deve essere indicato il punto d'urto dei veicoli, si evince altresì che l'autoveicolo condotto dal Sig. [redacted] è stato danneggiato nella parte anteriore mentre l'autoveicolo condotto dal Sig. [redacted]

nella parte posteriore; l'indicazione dei punti d'urto dei due veicoli appare pacificamente riconducibile ad un "tamponamento", a maggior ragione considerato che nel modulo, il sig. [redacted] ha dichiarato: "ho tamponato" mentre il Sig. [redacted] ha dichiarato: "ho ragione".

Dunque, anche a voler ritenere che la dinamica del sinistro sia stata descritta in modo piuttosto generico (come ha sostenuto il Giudice di primo grado), è vero che un tamponamento, causato pacificamente dal mancato rispetto delle norme in materia di distanza di sicurezza, non può essere descritto in altra maniera né con maggiore dovizia di particolari.

Del resto, anche con riferimento al luogo teatro del sinistro, che a parere del Giudice di primo grado, sarebbe stato descritto in modo generico e incompleto, la Corte ritiene che l'Appellante non avrebbe potuto fare altrimenti; poiché non è stato contestato dalla parte Appellata che la Via Calvi sia una strada urbana di quartiere della lunghezza approssimativa di 300 metri circa, nulla fa dubitare che in un rettilineo un veicolo possa avere tamponato il veicolo che lo precedeva; e ciò, a prescindere dall'indicazione della direzione di marcia dei veicoli coinvolti che, ad onore del vero, in effetti viene invece indicata al punto 13 del modulo CAI e mediante la barratura della casella 8 (*tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila*).

La Corte ritiene infine che:

- l'assenza di testimoni sul luogo del sinistro, seppure rappresenti in linea di principio un limite alla dimostrazione dei fatti occorsi, non può considerarsi una circostanza dirimente atteso che accade comunemente che a seguito di un tamponamento senza feriti nessuno dei conducenti degli altri veicoli si fermi per fornire le proprie generalità e confermare la dinamica del sinistro;

- l'assenza dell'intervento delle pubbliche autorità è parimenti una circostanza del tutto usuale laddove non vi siano stati feriti, a maggior ragion nel caso in cui non vi siano dubbi circa la responsabilità del sinistro.

3.b) Quanto alla ricevuta fiscale emessa dalla Carrozzeria [redacted] per le riparazioni all'autoveicolo 3 mesi dopo il sinistro, quando la proprietà dello stesso non era già più del Sig. [redacted], la Corte ritiene che tali circostanze non possano rappresentare elementi significativi.

Da un lato, non consta l'esistenza di un termine entro il quale l'Ente riparatore, cessionario del credito (nel caso di specie, la Carrozzeria [redacted] a) debba emettere una ricevuta per le riparazioni né che tali riparazioni non possano essere eseguite nei mesi successivi al sinistro (del resto, si tratta in specie di un mero ritardo di 3 mesi); dall'altro lato, è plausibile che, poiché l'Assicurazione Appellata aveva incaricato il perito Sig. Mario Schiafone il

23.7.2019, avendo con ogni probabilità la Carrozzeria [redacted] sospeso l'attività durante il mese di agosto, le riparazioni siano state eseguite proprio tra il mese di settembre e ottobre 2019.

Del resto, non è stata offerta la prova che la Compagnia Appellata abbia intimato alla Carrozzeria di mettere l'autoveicolo a disposizione del Perito in una certa ora di un certo giorno essendosi la Compagnia limitata ad affermare che il perito il 7.8.2019 non sarebbe stata in grado di periziare il veicolo nonostante avesse sollecitato la Carrozzeria.

Va infine rilevato che, in ogni caso, il perito della Compagnia ha individuato in € 6.579,69 l'importo indennizzabile (cfr. doc. 10 Italiana Ass.ni S.p.A.) e che la Carrozzeria [redacted] ha instaurato il giudizio invocando il pagamento della somma di € 6.255,00.

La circostanza del trasferimento dell'autoveicolo ad un terzo non rappresenta una circostanza rilevante.

3.c) Quanto, infine, all'omessa denuncia del sinistro presso l'Autorità competente, diversamente da quanto osservato dal giudice di primo grado, la Corte ritiene che attesa:

- l'assenza di feriti, non vi era necessità dell'intervento medico;

- risultava evidente la responsabilità del conducente del veicolo che aveva tamponato il mezzo che lo precedeva;

- i veicoli coinvolti nel sinistro potevano comunque riprendere la marcia senza necessità dell'intervento di un carroattrezzi,

Non si comprende, dunque, a quale Autorità avrebbe dovuto rivolgersi il danneggiato, non risultando individuabile in relazione all'accaduto una Autorità competente ad accettare una denuncia di sinistro da cui erano scaturiti danni alle cose ma non alle persone.

Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono necessità di un eventuale ulteriore approfondimento istruttorio, l'appello viene dunque accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.

4) Le spese di lite devono essere regolate in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.

La Suprema Corte ha difatti precisato che *"In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è poi costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi"* (Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 30 ottobre 2013, n. 8718; Cass. 14 ottobre 2013, n. 23226; Cass. 30 agosto 2010, n. 18337; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 11 giugno 2008, n. 15483).

Dunque, l'accoglimento dell'appello, con la conseguente riforma della sentenza impugnata, comporta la riforma della statuizione contenuta nella sentenza impugnata per l'addebito delle spese di lite del giudizio di primo grado e la liquidazione delle spese del grado di appello.